



TRIBUNALE DI PATTI

VERBALE di UDIENZA

(art. 281 sexies c.p.c.)

Il giorno **8** del mese di **gennaio** dell'anno **2026**, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. **1536/2018 R.G.**

È comparso, per l'opponente, l'avv. GIORGIO PINA in sostituzione dell'avv. MASSIMILIANO FABIO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

È comparso, per l'opposto, l'avv. ANTONINO LANZA.

Con riferimento alla sentenza depositata dall'opponente in data 7 gennaio u.s., evidenzia che l'amministrazione, avendo ricevuto la richiesta di pagamento dei compensi come liquidati dal consiglio dell'ordine di appartenenza, avrebbe dovuto attivare la procedura di cui all'art. 20 del disciplinare ove avesse inteso discutere il *quantum*; che la stessa clausola pone un termine perentorio di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo; che l'arch. **Per_1** non avrebbe potuto emettere alcun provvedimento amministrativo; che le allegazioni avversarie dimostrano che la clausola non sia applicabile poiché ove il comune avesse inteso contestare il *quantum* avrebbe dovuto indicare specificamente quali voci della parcella erano indebite. Rappresenta inoltre che l'omessa contestazione sia all'atto della richiesta di pagamento che in sede giudiziale delle singole voci afferenti alla parcella rivelano l'accettazione della liquidazione e conseguente inapplicabilità dell'art. 20.

Con riferimento alla vessatorietà della clausola compromissoria, evidenzia altresì che la sentenza versata dal **CP_1** non potrà trovare applicazione perché tra le parti sono intercorsi diversi rapporti per sostenere la transazione della lite. Sul punto rinvia alla sentenza di questo Tribunale n. 555/2022.

Rispetto alla prescrizione, l'aver dedotto la transazione tra le parti, ancorché afferente a un diverso libello di progettazione, dimostra come v sia stata una specifica conoscenza delle somme dovute al professionista.

Insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

L'avv. PINA contesta, riportandosi in atti ove si è replicato alle argomentazioni di parte opposta.

È comparso, per **CP_2** l'avv. FRANCESCO BALLETTA in sostituzione dell'avv. FILIPPO ALIOTO, il quale insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

È comparso per **Controparte_3** l'avv. MARTINO DAIDONE, il quale insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

II G.I.

dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.

II G.U.

esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE**

Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 1536/2018 R.G.**

TRA

Parte_1, in persona del Sindaco *pro tempore* (c.f. e p. iva *P.IVA_1*), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Massimiliano Fabio, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato

OPPONENTE

CONTRO

Controparte_4, nato a Santo Stefano di Camastra il 20 novembre 1972 (c.f. *CodiceFiscale_1*), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonino Lanza, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato

OPPOSTO

E

CP_2 nato a Monreale il 10 dicembre 1954 (c.f. *C.F._2* [...]), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Filippo Alioto, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato

E

Controparte_3, nato ad Acquadolci il 16 aprile 1945 (c.f. [...]) *C.F._3*, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Martino Daidone, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato

TERZI CHIAMATI

avente per **OGGETTO**: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d’opera intellettuale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso **come da verbale**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con citazione del 6 settembre 2018 il **Parte_1** proponeva opposizione avverso il decreto n. 349/2018 con cui questo Tribunale gli aveva intimato il pagamento di € 11.447,58 – oltre interessi e spese – in favore dell’architetto **CP_4** [...] quale compenso per la progettazione di massima dei lavori di consolidamento della via XXV Aprile, asseverato dall’Ente con incarico e delibera n. 80/2001.

Nella resistenza dell’opposto, costituitosi con comparsa del 20 dicembre 2018, il precedente giudice istruttore autorizzava la chiamata di **Controparte_5**, **CP_2** [...] **Controparte_3**.

Costituitisi **CP_3** e **CP_2** con comparse depositate, rispettivamente, il 19 e il 21 febbraio 2020, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all’udienza del 26 gennaio 2023. Dopo alcuni rinvii, resi necessari per la riorganizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato, venivano concessi i termini *ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis* applicabile e all’odierna udienza la causa, ritenuta matura per la decisione, viene definita sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*

2. – In premessa va chiarito che, malgrado l’omessa citazione dei chiamati all’eredità di **Controparte_5** – *ex* sindaco del Comune *medio tempore* deceduto – il giudizio non si è estinto, giacché tra i chiamati in causa *ex art. 191, comma 4, T.U.E.L.* non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario: la decisione dell’opposto di non evocare in lite gli aventi causa del precedente amministratore locale comporta soltanto l’implicita rinuncia alla domanda nei suoi confronti spiegata. Infatti, “*l’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in distinti e riuniti giudizi di risarcimento dei danni genera un litisconsorzio processuale, per dipendenza della causa da quella intrapresa dall’attore, solo quando almeno uno dei primi chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero rideterminarsi, nell’ambito di un’azione di regresso anticipato, la percentuale di responsabilità ad essi*

ascrivibile "pro quota", in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dall'attore" (Cass., n. 19584/2013).

Nella specie, tuttavia, i chiamati non hanno avanzato una richiesta siffatta e, pertanto, non ricorre una ipotesi di evocazione necessaria in lite degli aventi causa di CP_5 [...] .

Nondimeno il giudizio va dichiarato improcedibile.

Con il primo motivo di opposizione il Parte_1 ha infatti eccepito il "difetto di giurisdizione e competenza" di questo Tribunale in virtù della clausola compromissoria contenuta all'art. 20 del disciplinare di incarico posto a fondamento dell'altrui pretesa, secondo cui "[t]utte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in Via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il procedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito di tre membri".

Il motivo è fondato.

In tema di competenza arbitrale la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (Cass., n. 25939/2021; Cass., n. 5265/2011).

Né le difese articolate da Controparte_4 persuadono.

Egli ha, in primo luogo, sostenuto l'inefficacia della clausola compromissoria per la violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. che ne prevede la specifica approvazione scritta.

Il Supremo Collegio ha affermato che, in tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè,

predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass., n. 12153/2006; Cass., n. 20461/2020).

Come recentemente evidenziato dalla Corte distrettuale, il disciplinare sottoscritto dalle parti non può ritenersi uno schema-tipo *destinato a regolare una serie indefinita di rapporti*, ma piuttosto un regolamento contrattuale predisposto per il singolo e specifico incarico, sicché non ricorrono i presupposti richiesti per l'operatività dell'art. 1341 c.c. (Corte App. Messina, n. 396/2025 e n. 1033/2025).

Peraltro, la sentenza n. 555/2022 di questo Ufficio, richiamata dall'opposta nell'odierno verbale di precisazione delle conclusioni, esclude l'operatività della clausola compromissoria vuoi perché non formulata in maniera specifica vuoi perché il titolo che la conteneva (*i.e.* un contratto d'appalto) si configurava come presupposto storico, richiamando a tal fine la decisione n. 20673/2016 della Corte di cassazione (*"La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la causa petendi ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché dell'art. 1337 c.c."*).

Nella specie, tuttavia, la clausola compromissoria non può definirsi generica sol perché fa riferimento a tutte le controversie giacché la stessa è circoscritta, come visto, alla *"liquidazione dei compensi"* né, ai fini del presente giudizio, il disciplinare di incarico può considerarsi un mero antecedente storico della pretesa azionata in via monitoria poiché quest'ultima trova causa proprio nell'accordo.

Né si può dichiarare la nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto, asserendo che non sarebbe possibile stabilire se le parti abbiano inteso prevedere un arbitrato rituale o irrituale.

Infatti, la difficoltà di inquadrare teoricamente il tipo di arbitrato dedotto nella clausola non deve risolversi in un *non liquet*.

È *ius receptum* che “*in tema di interpretazione di una clausola compromissoria, il carattere rituale ovvero irrituale dell'arbitrato in essa previsto va desunto con riguardo alla volontà delle parti ricostruita secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo la fattispecie dell'arbitrato rituale quando sia stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, integrandosi, per converso, l'ipotesi dell'arbitrato libero quando il collegio arbitrale sia stato investito della soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Tale attività ermeneutica circa la natura dell'arbitrato presuppone, in sede di legittimità, l'esame e la valutazione diretta del patto compromissorio da parte della Corte, che non può limitarsi al mero controllo formale della decisione del giudice di merito, incidendo la soluzione della questione dedotta sul problema processuale dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione del lodo per nullità dinanzi al giudice di appello, ovvero della sua eventuale impugnabilità dinanzi al Tribunale per vizi negoziali. Il permanere del dubbio interpretativo circa la effettiva volontà dei contraenti impone, come corretta opzione interpretativa, la dichiarazione della irritualità dell'arbitrato, tenuto conto del carattere del tutto eccezionale dell'arbitrato rituale, introduttivo, pur sempre, di una deroga alla competenza del giudice ordinario” (Cass., n. 562/2001; Cass., n. 7649/2003, enfasi aggiunta).*

In altre parole, se è vero che l'art. 20 del disciplinare fa unico riferimento al collegio arbitrale, l'asserita laconicità del regolamento contrattuale non permetterebbe affatto di predicare l'invalidità della clausola compromissoria.

Né infine può seriamente dubitarsi che l'oggetto della controversia rientri tra quelli previsti dalla clausola.

In sede monitoria **Controparte_4** ha dichiarato di agire per il “*pagamento delle spese e degli onorari per l'attività professionale prestata*” (v., e.g., ricorso monitorio pag. 2), tant'è che ha anche prodotto parcella 7581 liquidata dall'Ordine degli architetti.

È allora evidente che la pretesa azionata in giudizio – rispetto a cui si parametrizza l'applicabilità o meno dell'arbitrato – si qualifica pacificamente come azione di adempimento e riguarda naturalmente *“la liquidazione dei compensi”* senza che abbiano sul punto in rilievo le difese/eccezioni formulate in risposta dall'opponente e tenuto conto che anche per i funzionari viene *ex lege* in rilievo la medesima obbligazione dell'Ente.

Del resto, l'espressione LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI non può essere interpretata restrittivamente nel senso di *“mera quantificazione”* degli stessi perché altrimenti il precedente richiamo a TUTTE LE CONTROVERSIE rimarrebbe privo di significato, dovendosi irragionevolmente immaginare che il Collegio arbitrale possa intervenire solo in punto di *quantum* e non già in punto di *an* e così frustrandosi il senso dello strumento di risoluzione alternativa delle controversie che, nel contesto di contratti pubblici, risponde alla necessità di contenimento di spese e costi da parte della pubblica amministrazione. Peraltro, a ben vedere, nell'odierna controversia a fronte della richiesta di € 11.447,58 (oltre accessori) il CP_1 ha sostenuto di non dovere alcunché e dunque il giudizio ben potrebbe inquadrarsi – si noti, per assurdo – tra quelli relativi al *quantum*.

Non può da ultimo neppure affermarsi che l'onere di introdurre il procedimento arbitrale spettasse al CP_1 opponente che è stato destinatario della domanda di adempimento e il cui silenzio in via amministrativa non può essere interpretato come rinuncia alla clausola compromissoria o accettazione del *quantum*.

Poiché “[l]o stabilire se una controversia spetti, o meno, alla cognizione degli arbitri integra - a seguito di overruling giurisprudenziale dovuto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24153 del 2013 - una questione di competenza” e “[i]n tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.” (Cass., n. 25939/2021), il decreto ingiuntivo n. 349/2018 va revocato (Cass., n. 10586/1005; Cass., n. 6646/1996; Cass., n. 1121/2022) e ogni altra censura risulta

assorbita senza che rilevi l'eventuale nullità del contratto per mancata attestazione di copertura finanziaria. Infatti, vista la sua autonomia rispetto al negozio cui si riferisce, la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale. Pertanto, la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità (Cass., n. 25024/2013; Corte App. Messina, n. 396/2025).

3. – Le spese di lite seguono il principio di causalità e di soccombenza.

Nel rapporto con il **CP_1** e con **Controparte_3** esse, pertanto, vanno poste a carico dell'arch. **Controparte_4** e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile *ratione temporis* ai sensi dell'art. 6, secondo cui “*le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore*”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000, ridotti del 25% in ragione dell'attività effettivamente svolta e della non particolare complessità della materia.

Nei rapporti con **CP_2** esse vanno parimenti poste a carico di **CP_4** [...] ma devono essere applicati i parametri minimi, tenuto conto della complessiva attività svolta dalla parte che, tra l'altro, non ha depositato memorie (ma ha esaminato quelle altrui).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa **n. 1536/2018 R.G.**, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:

1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la propria incompetenza in favore del Collegio arbitrale previsto dall'art. 20 del disciplinare di incarico del 15 gennaio 2001, revocando il decreto ingiuntivo n. 349/2018 emesso da questo Tribunale l'8 giugno (dep. 10 giugno) 2018;

2) assegna alle parti termine di due mesi, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione della causa davanti all'organo competente, autorizzandole a ritirare le produzioni documentali cartacee inserite nei rispettivi fascicoli;

3) condanna *Controparte_4* a rifondere al *Parte_1* le spese di lite, che liquida in **€ 3.953,25** (di cui € 3.807,75 per compensi e il resto per esborsi) **oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;**

4) condanna *Controparte_4* a rifondere a *Controparte_3* le spese di lite, che liquida in **€ 3.807,75 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;**

5) condanna *Controparte_4* a rifondere a *CP_2* e spese di lite, che liquida in **€ 2.540,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.**

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Patti, lì 8 gennaio 2026

Il Giudice
Giuseppe Puglisi